



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano
euro 15,00

3° trimestre 2006 anno 6°

ISSN 1592-9353

Luglio - Agosto - Settembre 2006

SOMMARIO

Approfondimenti

Il Marchio di Qualità Ambientale come strumento di gestione sostenibile delle risorse socio-economiche nelle aree urbane

(M.T. Clasadonte - A. Matarazzo - A. Sabbia)

Riassunto - Abstract - Key words	3
Introduzione	3
Fasi per la realizzazione del marchio	4
Iter per l'ottenimento del marchio	7
Requisiti per l'ottenimento del marchio	7
Discussione e conclusioni	7
References	8

Approfondimenti

La nuova normativa in materia di tutela ambientale *(V. Riganti)*

Il testo Unico Ambientale 152/2006 e la tutela e gestione delle risorse idriche ..	9
Le competenze in materia di autorizzazioni (Artt. 124 e segg.)	10
La definizione di scarico (Art. 74)	10
Competenza e giurisdizione (Art. 135)	10
Il testo unico ambientale 152/2006 e la fitodepurazione	11
Utilizzo di microrganismi nella bonifica dei siti contaminati	12
Conclusioni	12

Normativa nazionale

Emissione acustica delle macchine destinate al funzionamento all'esterno	13
Utilizzo del combustibile da rifiuti per alcuni usi industriali	13
Contributi ambientali in aumento	13
Cambiano le norme sull'amianto	13
Regione Lombardia - Corsi di formazione per RSPP	14
Lavoratrici in stato di gravidanza	15
Visite mediche per lavoratori minori	15
Episodi acuti di inquinamento atmosferico in Lombardia	15
Emission Trading	16

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa comunitaria

Rifiuti contenenti sostanze organiche persistenti.....18
Un nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti.....18

Note giurisprudenziali

I rottami ferrosi: rifiuto o materia prima secondaria?.....20
Quota di tariffa del servizio idrico integrato21
La nozione di causa violenta22
Accessori di sicurezza per i carrelli elevatori22
Sul nesso eziologico tra infortunio e attività lavorativa ...23

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2006

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica

adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori

Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Fabiola Zambetti - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

Il Marchio di Qualità Ambientale come strumento di gestione sostenibile delle risorse socio-economiche nelle aree urbane

Maria Teresa Clasadonte (1), Agata Matarazzo (1), Antonino Sabbia (2)

(1) Dipartimento di Economia e Territorio, Università degli Studi di Catania, Corso Italia 55, 95129- Catania - Italy; tel. 0039/095372112., e-mail: Clasadon@unict.it;

(2) I.S.E.A., Istituto Siciliano di Economia Applicata, Via G. Leopardi, 60, 95127- Catania- Italy; tel. 0039/095373710, e-mail: isea.rf@virgilio.it.

RIASSUNTO

Lo studio propone un'analisi sulla possibile realizzazione di un marchio urbano di qualità ambientale rilasciato dall'Ente Locale, su base volontaria, per i settori dell'artigianato, dell'agricoltura, degli esercizi commerciali e del turismo, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività economiche interessate ed avere lo scopo promozionale di valorizzare la qualità dei beni e dei servizi prodotti nel territorio, innestando strategie di marketing territoriale. Inoltre, tale marchio comporterebbe una maggiore promozione della qualità dei prodotti provenienti dall'area di applicazione, garantendo così non soltanto il rispetto dell'ambiente, ma anche un impulso alla offerta turistica basata sulla valorizzazione delle risorse territoriali e sull'utilizzo ecosostenibile delle risorse energetiche da parte delle imprese ricadenti nel comprensorio.

ABSTRACT

We presents a detailed analysis about the development of an original model creating an environmental urban quality mark, carried out by the local administration, on a voluntary basis. This implementation/control system of the environmental quality is suitable by private enterprise in the urban area showing curiosity, in particularly, by manufacturing, handicraft, agricultural, commercial industries and tourist sector enterprises. The new instrument could have as promotional object to point out greater valour to local goods and services's quality, in consequence of local marketing strategies. The handicrafts and commercial activities located in the area could rationalize the natural resources use, reorganize their process in order to increase efficiency and reduce waste, sustainable development of their production process and to choose activities through best environmental, cultural and tourist quality, following the best way to increase tourist supply.

KEY WORDS

Environmental quality mark; Local administration; Urban Areas; Sustainable development; Tourist sector enterprises.

Introduzione

La nozione di città ha subito in questi ultimi anni una profonda trasformazione e viene vista, tra le tante sfaccettature socio-ambientali, anche come un contenitore di beni culturali, in grado di svolgere unitariamente la conservazione, la fruizione e la valorizzazione delle risorse naturali anche a fini turistici (1).

La consapevolezza dell'importanza della preservazione del patrimonio naturale e della necessità di un consumo "sostenibile" è ormai diffusa tra i cittadini, sempre più disponibili a svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia dell'ambiente. In questa prospettiva, in sede internazionale è maturata una generazione di nuovi strumenti, di matrice profondamente diversa da quella urbanistica, intesi a superare l'impostazione normativa settoriale e configurare, invece, un'impostazione integrata e partecipata, con accentuati aspetti volontaristici (2). Infatti, la sostenibilità non si limita alla sola tutela ambientale, spesso considerata una minaccia per le attività economiche, ma è un concetto che abbraccia, in un processo dinamico come quello territoriale, l'efficacia economica, la coesione sociale e il rispetto dell'ambiente. Così, il sistema di gestione del territorio urbano, in senso di eco-sostenibilità ambientale, è basato essenzialmente sul comportamento volontario degli operatori economici e, più in generale, di tutti i fruitori dell'area; ciò porta a considerare che la discriminante tra una città orientata alla sostenibilità ambientale ed una non orientata è data dal grado di sensibilità culturale e di radicamento del concetto di ambiente.

Tale finalità è abbastanza attuale, dato che il concetto di sviluppo, oggi, è strettamente legato ai termini "locale", "endogeno" ed "integrato", cioè è sotteso ad un processo di trasformazione, valorizzazione ed "utilizzo" delle risorse (fisiche, economiche e sociali) che risiedono e vivono all'interno del comprensorio, e che vengono organizzate al fine di creare sistema.

In questa prospettiva, gli enti locali, aziende senza fini di lucro le cui azioni sono tese ad assicurare la qualità della vita e dell'ambiente nel territorio comunale, attraverso la

salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e l'incremento delle possibilità di sviluppo economico della città, costituiscono un comprensorio di sperimentazione ideale per costruire scenari socio-economici sostenibili, efficienti, competitivi, su cui porre anche nuovi obiettivi di qualità ambientale.

Tra i differenti percorsi, atti a far emergere un orientamento a cambiare i comportamenti socio-economici verso una maggiore sensibilità ambientale, si riscontrano i marchi ambientali volontari, utilizzabili per identificare prodotti/servizi che rispettino criteri ambientali predefiniti, verificabili da un organismo terzo indipendente che ne certifica la conformità (3). I marchi ambientali attualmente esistenti hanno diverse caratteristiche a seconda delle situazioni di contorno e dell'ambito geografico di applicazione, ma hanno in comune gli obiettivi alla base della loro creazione: fornire al consumatore informazioni certe per orientare gli eventuali consumi eco-compatibili, indirizzando così anche le produzioni (4); incoraggiare le imprese ed i governi a migliorare sempre più gli standard ambientali (5); acquistare vantaggio competitivo dall'acquisizione del marchio ambientale (6,7).

Partendo da queste considerazioni, il presente studio è rivolto all'analisi della possibile realizzazione di uno strumento innovativo che funga da acceleratore dei processi socio-economici sostenibili nelle aree urbane. A tal fine, questo lavoro propone la creazione di un modello riguardante la standardizzazione del processo di miglioramento delle performance ambientali delle imprese operanti in territorio urbano, attraverso la realizzazione del Marchio Urbano di Qualità Ambientale (M.U.Qu.A.), che un Ente Locale può rilasciare, su base volontaria, alle imprese, per i settori dell'artigianato, dell'agricoltura, degli esercizi commerciali e del turismo, la cui attività ricade nell'area di competenza dell'Amministrazione, al fine di controllare quanto più possibile il loro impatto ambientale, garantire e promuovere, con una politica maggiormente eco-compatibile, la sostenibilità ambientale delle attività economiche interessate ed avente lo scopo promozionale di valorizzare la qualità dei beni e dei servizi prodotti nel territorio operando come incubatore di sostenibilità. In questo processo, il governo locale promuove le trasformazioni nell'ambito dei cicli produttivi e della gestione, fornendo assistenza tecnica, monitorando il processo, effettuando valutazioni delle performance ambientali ex ante, in itinere, ex post.

I principi su cui si basa l'adozione di tale strumento, volontarietà, credibilità, selettività, trasparenza, verifica, controllo da parte dell'Ente competente, comunicazione, ecc., hanno l'obiettivo di stimolare le imprese all'introduzione di processi eco-efficienti e di diffondere i prodotti ed i servizi a basso impatto ambientale, incentivandone la domanda e l'offerta. L'Amministrazione, in quest'ottica, nelle sue parti è al tempo stesso organismo di certificazione, controllore e promotore del processo attraverso una politica di incen-

tivi, anche attraverso la riduzione della pressione fiscale, delle tasse comunali e/o la semplificazione dei passaggi burocratici.

Tale strumento, per le sue caratteristiche, può fornire informazioni *oggettive, confrontabili e credibili* sulle prestazioni ambientali dei prodotti/servizi offerti dalle aziende che lo ottengono: *oggettive* in quanto l'utilizzo di tale marchio viene concesso solamente alle aziende che dimostrano possedere requisiti di eco-compatibilità prefissate; *confrontabili* in quanto il consumatore è in grado di comparare le performance ambientali di differenti imprese che operano nello stesso settore merceologico ma con impatti ambientali diversi; *credibili* in quanto le notizie fornite vengono convalidate da parte di un organismo indipendente accreditato: la "Commissione Tecnica".

"Il Marchio Urbano di Qualità Ambientale" permette quindi a qualsiasi impresa di "dichiarare" le performance ambientali, lasciando poi al consumatore il passo successivo: il confronto.

Prioritario, ma non necessario alla realizzazione del marchio, è uno studio inteso ad identificare le potenzialità dei prodotti e dei servizi presenti sul territorio, allo scopo di conoscere le dimensioni delle imprese ed il loro impatto ambientale sul territorio, censire gli attuali mercati di vendita dei prodotti e individuare i nuovi mercati di sbocco. Inoltre è importante analizzare il grado di soddisfazione del consumatore/utente, e individuare i risultati derivanti dall'applicabilità del marchio. Questa indagine territoriale preliminare sull'impatto ambientale serve per mettere in luce i punti di forza e debolezza del tessuto produttivo, le criticità ed opportunità ambientali, i settori di maggiore rilievo e i target da raggiungere, nonché i mezzi atti a perseguirli. L'analisi dovrebbe valutare la portata delle pressioni sull'ambiente derivanti in particolar modo dalle molte attività artigianali e le problematiche ambientali di maggior rilievo affinché il marchio possa contribuire a fornire risposte mirate.

Fasi per la realizzazione del marchio

Brevemente, nella fig. 1 si delineano le linee guida da noi individuate e suggerite, attraverso le quali è possibile introdurre tale "marchio" ad una qualsiasi realtà territoriale.

L'Ente Locale che desidera implementare questo innovativo strumento deve ottemperare alcuni compiti inerenti il lato organizzativo - burocratico della realizzazione del marchio; vengono qui descritte le principali tappe inerenti i complessi compiti.

- *Politica dell'Amministrazione.*

L'Ente Locale esprime la propria volontarietà nella adozione del marchio urbano, al fine di valorizzare il proprio territorio, inserendo nelle politiche di programmazione ambientale la realizzazione del marchio.

- *Costituzione della Commissione Tecnica Scientifica (CTS) interistituzionale permanente.*

Tale Commissione ha finalità di indirizzo, coordinamento e strutturazione del modello; svolge i compiti specialistici di base per la realizzazione, la crescita ed il mantenimento del sistema di attribuzione del marchio; assiste le organizzazioni nello sviluppo dei requisiti specifici che il processo produttivo deve rispettare al fine di acquisire il marchio; partecipa alla qualifica degli auditors, che devono verificare il rispetto dei criteri ambientali delle aziende; diffonde il sistema e mantiene il contatto con gli altri Comitati Tecnici a livello nazionale. La Commissione è composta da componenti della Giunta dell'Ente Locale, dal Sindaco, dagli assessorati coinvolti, da un rappresentante delle associazioni ambientaliste, da tecnici incaricati dall'amministrazione comunale, provenienti da enti di ricerca ed Università e dall'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA). A questi soggetti, si potrebbero aggiungere i rappresentanti legali delle Associazioni di Categorie (Confcommercio, Confartigianato, CNA, ecc.), chiamate a rappresentare il punto di vista delle imprese target dell'intervento, allo scopo di creare la massima condivisione sugli obiettivi e le procedure di progetto, mettendo a disposizione le competenze acquisite a livello nazionale nell'ambito della Rete Territoriale per la diffusione di EMAS/Sistemi di Gestione Ambientale (SGA). E' altresì auspicabile il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori, per garantire il rispetto di elevati standard di qualità e l'informazione presso i consumatori con i circuiti di comunicazione di cui dispongono.

- *Realizzazione fisica di un logo che rappresenti il "M.U.Qu.A."*.

Esso è composto da un simbolo inerente il territorio locale e da un colore identificativo del settore di appartenenza delle imprese. Poiché il marchio tutela e garantisce la qualità dell'ambiente dell'area urbana e la riconoscibilità interna ed esterna del sistema di qualità ambientale adottato dalle imprese artigiane e commerciali, potrebbe essere associato ad un logo-tipo comprensivo dell'immagine grafica e del testo della denominazioni.

- *Realizzazione dei Codici di Condotta.*

Per ogni settore produttivo vengono definiti un set di indicatori diversificato e finalizzato a comporre un disciplinare che regoli in maniera oggettiva i termini della concessione del marchio urbano di qualità ambientale. Un vero e proprio Disciplinare dei Requisiti, che le imprese devono rispettare, non tecnici o tecnologici, ma prestazionali, mirati cioè non all'utilizzo di tecnologie predeterminate ma al raggiungimento di precise performance ambientali.

- *Istituzione dell'Ufficio del Marchio.*

Tale struttura operativa ha la funzione di gestire l'aspetto burocratico-amministrativo e coordinare ed aiutare i soggetti interessati, come gli operatori privati, gli enti e le istituzioni. Le competenze dell'Ufficio potrebbero essere rappresentate da: predisposizione della modulistica, sistematizzazione dei dati, preparazione di protocolli e

stesura dei disciplinari, predisposizione dei principali elaborati da fornire (fra cui le linee guida per il Piano di Miglioramento Ambientale dell'Impresa e della valutazione ex post) nonché della pubblicazione divulgativa, fornendo informazioni necessarie all'impresa per la presentazione della documentazione richiesta.

- *Concessione del marchio.*

Il marchio viene rilasciato esclusivamente alle imprese che hanno dimostrato di possedere i requisiti previsti dai Disciplinari delle loro categorie di appartenenza e di rispettare in maniera rigorosa le normative ambientali di riferimento. Una volta in possesso della relazione relativa alla visita di verifica, la Commissione Tecnica, nel caso quest'ultima dia esito positivo, potrebbe provvedere ad iscrivere il nome dell'azienda nell'elenco dei produttori ammessi all'uso del marchio ed a rilasciare il certificato di conformità. Il marchio è di proprietà del Comune e sarà realizzato e gestito in concertazione tra l'Ente Locale e gli attori socio-economici del territorio.

- *Pubblicazione del regolamento d'uso del marchio.*

Il regolamento è uno strumento operativo dell'organismo titolare del marchio per disciplinare le fasi standardizzate di ottenimento, del suo utilizzo e degli obblighi per l'associato, tra i quali la garanzia della qualità e dell'organizzazione del prodotto/servizio. Il regolamento dell'uso del marchio potrebbe esplicitare: la denominazione del marchio, il modo in cui esso viene apposto sul prodotto servizio garantito, la zona di produzione, le caratteristiche qualitative che l'organizzazione deve possedere per poter usufruire del marchio, le procedure da seguire per l'ottenimento del marchio, il rimando ad un apposito disciplinare o manuale di qualità, le sanzioni previste per il produttore che non si attenga alle norme del regolamento, gli organi preposti al controllo, i criteri per un'eventuale revoca del marchio.

- *Controllo dei requisiti ambientali individuati.*

I requisiti ambientali individuati per l'ottenimento del marchio devono essere più stringenti degli standard previsti dalle normative nazionali vigenti. Il controllo deve essere compiuto da tecnici delegati appositamente dall'Amministrazione Pubblica. A tal fine, si potrebbe creare un apposito organo di controllo composto da Ispettori Ecologici, che, oltre alla sorveglianza sull'uso corretto del marchio, siano autorizzati a compiere due tipi di verifica: la prima, con finalità di controllare che il marchio sia correttamente utilizzato; la seconda, diretta in azienda sulla base del disciplinare per la concessione d'uso del marchio.

- *Comunicazione e promozione del circuito del marchio.*

In questa fase è necessario effettuare una differenziazione tra i destinatari delle azioni di pro-comunicazione che distinguiamo in interni ed esterni a secondo se riferiti agli utilizzatori del marchio, riferito ai primi deve essere realizzato uno sportello informativo, con compito di front office, per raccogliere i commenti e rispondere alle

domande di tipo tecnico e procedurali poste dalle imprese, e che faciliti le imprese interessate al rispetto dei comportamenti proattivi previsti dai codici di condotta e, ove necessario, ampliare i settori economici che possono richiedere il marchio. In particolare, potrebbero essere incentivate l'organizzazione di incontri pubblici, con gli imprenditori del luogo, conferenze stampa, interviste e la creazione di un numero verde.

Per l'utenza esterna è importante elaborare un piano di promo-comunicazione per l'utilizzazione del marchio per incentivare i suoi benefici, diffondere e promuovere i risultati raggiunti dalle aziende.

Inoltre, bisogna sottolineare, anche, l'opportunità di offrire al tessuto sociale informazioni, servizi ed occasioni educative di promozione di circuiti brevi di una "Carta Verde" a sostegno dell'acquisto dei prodotti/servizi, distribuita nei luoghi in cui verrà esposto il marchio, al fine di dare impulso alle condizioni di redditività dell'operatore economico che aderirà a questa nuova esperienza del marchio, anche attraverso azioni commerciali specifiche, tra cui l'organizzazione di manifestazioni promo-commerciali, di corner shop e l'allestimento di sportelli di prima accoglienza turistica. L'Ente Locale dovrebbe così promuovere all'esterno del territorio la qualità dei prodotti e servizi del luogo contrassegnati dal proprio marchio e pubblicare annualmente un Rapporto Economico-Ambientale, in cui verrebbero inseriti gli sviluppi conseguiti grazie alla realizzazione e applicazione del marchio.

- *Piano di formazione.*

Tutti gli attori precedentemente citati potrebbero prestare le proprie esperienze e competenze al piano della formazione, fornendo assistenza tecnica ai destinatari del progetto (imprese), ciascuno per il proprio settore di pertinenza e nelle modalità previste dal proprio regolamento/statuto. L'offerta formativa potrebbe essere articolata su più livelli: uno generale aperto a tutti gli imprenditori che mostrano interesse nei confronti dell'ottenimento del marchio e orientato ad una generale sensibilizzazione alle tematiche ambientali e alle modalità possibili di miglioramento delle performance ambientali delle imprese ai fini del conseguimento del M.U.Qu.A.; corsi più specifici organizzati per tematiche ambientali (energia, acqua, aria, rifiuti, qualità alimentare, ecc.) e per categorie di impresa (artigianato, commercio, ristorazione), atti a definire un'idea concreta di impresa sostenibile. Inoltre, l'attività formativa potrebbe aiutare le imprese nella stesura di un Piano di Miglioramento Ambientale e nella promozione di consorzi tra imprese al fine di incentivare la cooperazione e la logica di filiera nell'ambito urbano. Un ulteriore livello formativo potrebbe essere rivolto ad un target selezionato, quello degli imprenditori che hanno già conseguito il marchio urbano, a cui dedicare corsi avanzati sui sistemi di certificazione della qualità ambientale riconosciuti (EMAS, ISO 14000, ECOLABEL) ed informare i partecipanti sulle modifiche normative, i vantaggi e gli incentivi.




Fig. 1: Fasi per la realizzazione del marchio

Iter per l'ottenimento del marchio

Viene di seguito delineato l'iter che le aziende devono seguire per l'ottenimento del marchio. Le aziende che presentano la domanda all'Ente Locale, devono allegare la documentazione necessaria che attesti il rispetto degli standard delle normative ambientali nazionali. La Commissione Tecnica esamina la richiesta di concessione e controlla la presenza dei requisiti necessari per l'assegnazione e i comportamenti ambientali, invia un auditor per verificare e garantire la presenza nei processi produttivi dei requisiti ambientali indispensabili. Sentito il parere dell'auditor, la Commissione Tecnica iscrive le aziende idonee in un apposito registro rilasciando loro il marchio e invita quelle non in regola con i requisiti ambientali richiesti ad apportare le dovute correzioni entro un anno. Le aziende che hanno ottenuto il marchio possono apporre il logo sugli imballaggi dei loro prodotti, nelle insegne esterne, nei locali della propria impresa, sulla carta intestata e nella pubblicità dei prodotti o servizi per segnalare che l'attività produttiva rispetta e tutela le politiche ambientali. La concessione del marchio, la cui durata potrebbe essere un triennio, è a titolo gratuito; le aziende dovrebbero corrispondere soltanto un contributo spese all'atto dell'iscrizione. Alla scadenza del triennio per il rinnovo della concessione le aziende presentano la documentazione attestante il rispetto dei criteri ambientali imposti dall'ente concedente e la Commissione Tecnica rinvia un auditor che accerti la continuità del rispetto ambientale.

Requisiti per l'ottenimento del marchio

I requisiti indispensabili imposti dall'Ente Locale alle aziende, per garantire una maggiore sostenibilità ambientale, devono essere diversificati per ogni settore produttivo.

Le tipologie aziendali presenti in qualunque realtà urbana sono prevalentemente artigiane commerciali, che devono tutelare l'ambiente rendendo minimo l'impatto proporzionalmente alla quantità di prodotto/servizio realizzata, e turistiche, che devono soprattutto inserire all'interno del loro programma gestionale politiche ambientali idonee a garantire un'apprezzabile sostenibilità.

Di seguito, vengono presentati alcuni comportamenti proattivi che le aziende dovrebbero adottare:

- gestire in maniera efficace e proattiva l'uso dell'acqua, gli scarichi idrici, le modalità di smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti (solidi urbani e speciali),
- incrementare l'uso e la commercializzazione di prodotti riciclati,
- razionalizzare l'uso dell'energia elettrica e di tecnologie per il risparmio energetico ed il riciclaggio dei materiali di scarto,
- rendere minima le emissioni atmosferiche di sostanze inquinanti, le emissioni sonore,
- acquistare le materie prime e i semilavorati utilizzati

durante il processo produttivo presso fornitori certificati con i sistemi di gestione ambientale,

- non utilizzare vernici, coloranti ed altri prodotti di alto impatto ambientale, il cui uso potrebbe danneggiare le risorse naturali circostanti il luogo di produzione (8),
- organizzare gli orari di carico e scarico delle merci sulla base delle esigenze della mobilità dell'area urbana,
- minimizzare gli sprechi,
- acquistare prodotti con imballaggi recuperabili (dei quali dovrebbero in ogni caso ridurre le quantità utilizzate),
- diminuire l'uso di sostanze tossiche e nocive sostituendole con prodotti eco-compatibili,
- utilizzare prodotti e materiali locali,
- incentivare l'uso e la vendita di alimenti locali provenienti da agricoltura biologica o marchiati DOP o DOC,
- installare dispenser per sapone liquido nei bagni,
- utilizzare cassette di WC a doppio pulsante per il risparmio idrico,
- utilizzare lampade a risparmio energetico,
- montare doppi vetri per la riduzione di rumore e di consumo di energia,
- massimizzare della raccolta differenziata di rifiuti (vetro, carta, plastica, alluminio, ecc.),
- ottimizzare l'uso dei condizionatori.

Discussione e conclusioni

Nel presente studio coesistono due aspetti fondamentalmente distinti ma che procedono in parallelo: da un lato, la *modellizzazione* del processo di miglioramento delle performance ambientali delle imprese operanti in area urbana attraverso la realizzazione di un marchio urbano di qualità ambientale; dall'altro la *creazione del marchio* applicabile a qualunque area territoriale. Nella tabella 1 vengono elencati alcuni tra i principali vantaggi che le imprese potrebbero ottenere attraverso l'ottenimento del marchio.

	Principali vantaggi
1	Opportunità di marketing
2	Sistema di certificazione
3	Strategia di prevenzione
4	Strumento volontario e flessibile
5	Gestione sostenibile delle risorse ambientali
6	Risanamento ambientale dei centri storici
7	Promozione dei prodotti locali
8	Incentivazione utilizzo altri strumenti di certificazione ambientale volontaria

Tab. 1: Vantaggi dall'ottenimento del marchio

Il M.U.Qu.A. rappresenta pertanto: *un'opportunità di marketing; un sistema di certificazione; una strategia di prevenzione; un sistema volontario.*

- *Opportunità di marketing.* Il marchio costituirebbe una risposta all'eco-consumerismo, e cioè a quella domanda

di prodotti a limitato impatto ambientale che, in alcuni paesi europei, ha costituito la principale espressione della crescente coscienza ambientalista dei cittadini. Il sistema non si limiterebbe tuttavia a sfruttare la domanda verde, ma la alimenterebbe, in quanto strumento informativo finalizzato a determinare comportamenti, di utilizzazione e di consumo, più eco-compatibili.

- *Sistema di certificazione.* La sua assegnazione seguirebbe una procedura formalizzata, analoga per molti aspetti a quella dei marchi di qualità in generale, ma sostanzialmente differente dai marchi ecologici apposti liberamente dai produttori.

- *Strategia di prevenzione.* Limiterebbe le responsabilità per danni da inquinamento, e ridurrebbe l'introduzione sul mercato di prodotti poco compatibili con l'ambiente.

- *Strumento volontario.* Attesterebbe, come libera scelta dei produttori, che i loro prodotti/servizi rispettano l'ambiente in modo maggiore a quanto richiesto dagli standard legali.

L'obiettivo è quello di creare un marchio innovativo, flessibile, ripetibile, adattabile a contesti urbani differenti per struttura amministrativa e per i diversi contesti territoriali, attraverso procedure di azioni e processi nuovi, condivisi e partecipati finalizzati al controllo della qualità attraverso la gestione dei sistemi di rete all'interno di un'area urbana.

Il modello proposto è esportabile in tutti quei luoghi dove, per ragioni storico-culturali o, semplicemente, per insufficiente informazione ed educazione, l'interesse verso l'ambiente stenta ad affermarsi.

I costi ed i benefici dell'applicazione di tale strumento dipenderanno da una reale risposta dell'ambiente produttivo ed economico. Ovviamente, è possibile affermare che l'applicazione del marchio consentirebbe di ottenere molteplici vantaggi ambientali con un investimento relativamente modesto. L'intervento non consente di ipotizzare rientri economici immediati in quanto saranno di tipo diffuso difficilmente quantificabili, e cioè sotto forma di risparmio energetico, di diminuzione dell'inquinamento atmosferico e sonoro e di miglioramento della qualità della vita nelle città. I vantaggi potrebbero essere moltiplicati grazie alle sinergie con altri progetti che le pubbliche amministrazioni intraprendono nelle loro politiche programmatiche e/o attuative quali: il risanamento ambientale dei centri storici, la fruizione controllata e limitata delle zone a traffico limitato, miglioramento della gestione dei rifiuti solidi urbani e della qualità dell'aria urbana.

Le azioni previste mirano ad incidere fortemente sul tessuto culturale dei comportamenti e ad accelerare il processo di cambiamento consolidando il concetto di responsabilità ambientale, ad introdurre azioni volte all'incremento dell'occupazione attraverso lo sviluppo di nuove forme di imprenditoria e per produrre prodotti/servizi orientati alla tutela ambientale. Infine, si ritiene che il marchio possa innescare una svolta nei comportamenti

che generano rapporti economici, introducendo esigenze strutturali, strumentali e di competenze fino ad ora inesprese, che rappresentano una grossa opportunità in termini di occupazione e di redditività economica, così come ad esempio nel settore turistico, campo in cui di recente si cerca di approfondire la tematica della eco-compatibilità del servizio erogato. Il concetto di sviluppo turistico sostenibile, infatti, è importante per un'area territoriale, poiché intende una forma di fruizione più attenta e rispettosa delle specificità ambientali territoriali, tanto naturali quanto culturali, che normalmente vengono sintetizzate con l'espressione *patrimonio locale* (9,10). La realizzazione del marchio comporterebbe anche una maggiore promozione dei prodotti provenienti dall'area di applicazione.

L'adozione di questo innovativo strumento potrebbe indurre anche ad una più razionale gestione delle risorse naturali: si otterrebbe, infatti, una conservazione attiva degli ecosistemi e della biodiversità presenti nel territorio interessato, una maggiore valorizzazione delle caratteristiche biologiche e culturali degli habitat naturali ed antropici, della promozione della ricerca scientifica, dell'educazione e formazione ambientale e naturalistica attraverso l'implementazione di altri strumenti di certificazione ambientale volontaria quali l'ISO 14001 e l'EMAS (12).

Non si può, infine, dimenticare che ogni ipotesi di sviluppo deve necessariamente coinvolgere le risorse ed i soggetti locali, in quanto attori principali dei processi di crescita (11). Le parti interessate (associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, associazioni di produttori...) all'attuazione del sistema del marchio urbano possono essere considerate alla stregua di "fornitori di qualità ambientale" con il compito di diffonderla sul territorio.

References

- (1) COPPOLINO R. - LANUZZA F. - MICALI G., *Qualità nei Musei*, in "De Qualitate", marzo, 2004, pp. 73-78.
- (2) CLASADONTE M. T. - MATARAZZO A. - SABBIA A. - BRUNO B. V., *Linee guida di contabilità ambientale degli enti territoriali. Il comune di Catania*, Catania, 2005, pp. 7-11.
- (3) BELTRAMO R. - VESCE E. - PANDOLFI E. - CHIESA L. - SCIUTTO E., *Marchi Ambientali*, in "De Qualitate", aprile, 2004, pp. 18-30.
- (4) ZARRILLI S. - JHA V. - VOSSENAAR R., *Ecolabelling and International Trade*, Macmillan, 1997.
- (5) GALARRAGA GALLASTEGUI I., *The use of Eco-Labels: a Review of the Literature*, in "European Environment", n. 12, 2002, pp. 316-331.
- (6) VESCE E. - BELTRAMO R. - PANDOLFI E., *Marchi Ambientali*, in "De Qualitate", gennaio, 2004, pp. 57-63.
- (7) BORDIN A., *I Marchi Ecologici*, in "De Qualitate", maggio, 2004, pp. 34-42.
- (8) SABBIA A., *Un marchio di qualità per garantire la sostenibilità ambientale ed uno sviluppo turistico sosten-*

nibile nel Parco Regionale dell'Etna, in Ministero dell'Ambiente- Università degli Studi di Teramo, *Corso di Alta formazione in sviluppo sostenibile*. Approfondimenti: ricerche e proposte, IMES, Teramo, 2003, pp. 119-141.

(9) ASERO V., *Sviluppo sostenibile e marketing territoriale*, Atti della XX Conferenza di Scienze Regionali, Piacenza, 1999.

(10) MONTEMAGNO G. - MESSINA A., *Sistema turistico*

comprensoriale, in L'approccio integrato allo sviluppo locale, FrancoAngeli, Milano, 2002, pp. 343-344.

(11) MESSINA A., *Metodi e strumenti per una corretta analisi socioeconomica del territorio*, Quaderni ISEA R&F, Catania, 1997.

(12) ENEA, *Introduzione al Sistema di Gestione Ambientale*, Il Conferenza Nazionale delle Aree Naturali Protette Sessione tematica - soggetti e territorio, Roma, 2002.

Approfondimenti La nuova normativa in materia di tutela ambientale

Vincenzo Riganti- Università di Pavia e Università dell'Insubria - riganti@unipv.it

IL TESTO UNICO AMBIENTALE 152/2006 E LA TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Il d. lgs. 152/2006, rispetto al previgente d. lgs. 152/1999, reca un certo numero di novità, alcune delle quali riguardano problemi amministrativi, mentre altre riguardano problemi tecnici.

Sotto il profilo amministrativo, il territorio nazionale viene suddiviso in sette distretti idrografici. Alcuni di questi corrispondono a quelli già attivi, mentre altri nascono dall'accorpamento di più bacini, ed hanno un assetto interregionale.

Le Autorità di bacino operanti fino al 30 aprile 2006 sono sostituite da nuove Autorità di bacino, il cui compito è di elaborare i piani di bacino distrettuali, che saranno approvati da una Conferenza istituzionale permanente, composta da una rappresentanza del Governo, dai Presidenti delle Regioni territorialmente interessate, e da un Delegato del Dipartimento della protezione civile.

L'art. 63 stabilisce, tra l'altro, che:

"8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione".

Il Piano di tutela delle acque si configura come piano di

settore (art. 121) ed è lo strumento mediante il quale si dovranno raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale e di qualità per specifica destinazione d'uso. Nel piano dovranno figurare, tra l'altro, la rilevazione dei corpi idrici, gli interventi in ordine di priorità e l'analisi economica. L'attività conoscitiva, già in capo alle Autorità di bacino, è ora di competenza esclusiva dell'APAT.

Poiché gli obiettivi di qualità fanno riferimento alla capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ricche e differenziate, hanno particolare rilievo i criteri morfologici, chimici e biologici di classificazione. Questi comprendono un numero di parametri più elevato di quelli precedentemente previsti. Dovranno difatti essere determinati, in aggiunta a quelli attuali, i parametri che seguono.

Nei fiumi:

- Composizione e abbondanza della flora acquatica
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica
- Massa e dinamica del flusso idrico
- Connessione con il corpo idrico sotterraneo
- Continuità fluviale
- Condizioni morfologiche
- Variazione della profondità e della larghezza del fiume
- Indice di funzionalità fluviale (IFF)
- Struttura e substrato dell'alveo
- Struttura della zona ripariale
- Stato di acidificazione

Nei laghi:

- Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica
- Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici
- Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica
- Massa e dinamica del flusso idrico
- Connessione con il corpo idrico sotterraneo
- Variazione della profondità del lago

- Massa, struttura e substrato del letto
- Struttura della zona ripariale
- Indice di funzionalità perilacuale (IFP) (non ancora standardizzato)
- Inquinanti specifici, in particolare l'inquinamento da tutte le sostanze prioritarie di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico
- Inquinamento da altre sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico in quantità significative

Le competenze in materia di autorizzazioni (Artt. 124 e segg.)

Viene sottratta ai comuni la competenza in materia di autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie, che viene affidata all'Autorità d'Ambito. Tale modifica è condivisibile in quanto per il gestore del servizio è più opportuno avere l'Autorità d'Ambito quale interlocutore.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni.

Tale disposizione darà nuovamente origine a leggi regionali assai differenziate sul territorio nazionale, tali da compromettere il principio della libera concorrenza in quanto si lasciano sostanzialmente libere le regioni di definire i limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie.

L'Autorità d'Ambito è tenuta a decidere sulla domanda entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda (e non più entro 90 come nel regime previgente). Qualora tale autorità risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Si tratta dell'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso assai criticabile sotto diversi profili. In primo luogo esso si pone in netto contrasto con normativa e la giurisprudenza comunitaria e nazionale che in materia ambientale non ammette forme di silenzio-assenso. In secondo luogo non si capisce l'utilità di un provvedimento autorizzatorio tacito che ha la durata di soli 60 giorni, decorsi i quali, se non è intervenuto il formale atto di autorizzazione, lo scarico che era stato attivato deve comunque cessare.

La definizione di scarico (Art. 74)

Ai sensi dell'art. 74 è stata modificata la nozione di scarico, che definisce:

aa) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114

Nel testo previgente d. lgs. 152 del 1999 era:

bb) "scarico": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 40.

Secondo alcuni commentatori, la nuova formulazione è tale da far rinascere l'annoso problema mai definitivamente risolto del rapporto tra disciplina degli scarichi e quella sui rifiuti. La corretta individuazione del campo di applicazione delle norme sugli scarichi e di quelle sui rifiuti è fondamentale per una corretta gestione degli impianti di depurazione che trattano, oltre alle acque reflue, anche i rifiuti liquidi.

Competenza e giurisdizione (Art. 135)

Rilevanti modifiche sono state apportate alla disciplina in materia di competenza e giurisdizione di cui all'art. 135. Tale articolo dispone:

"1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero."

Il comma 1 precisa in primo luogo (diversamente dal testo previgente) che all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la regione con lo strumento dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per tale motivo è stato eliminato il disposto di cui al comma 2 dell'art. 56 del d. lgs. 152/1999 che dettava:

"Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Molto rilevante è la modifica di cui al comma 2. Esso infatti in materia di sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento fissa una competenza "ordinaria" del Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.). Successivamente è prevista la competenza del Corpo forestale dello Stato ed il concorso della Guardia di

Finanza e della Polizia di Stato.

Il testo unico ambientale 152/2006 e la fitodepurazione

L'art. 105 del d. lgs. 152/2006 è sostanzialmente immutato rispetto al previgente articolo 31 in materia di scarichi in acque superficiali.

Esso recita, tra l'altro:

"2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Si deve però sottolineare che i termini per l'adeguamento delle acque reflue urbane contenute nel testo previgente non sono stati qui riprodotti perché già scaduti.

Dispone il comma 3 del nuovo testo:

"3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."

Lo si confronti con l'omologa disposizione del decreto 152:

"3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 e secondo le scadenze temporali seguenti:

- a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti;*
- b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;*
- c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione, provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000."*

L'Allegato 5 conferma in vari punti l'interesse del legislatore verso i trattamenti naturali.

Al capitolo 1.1, che tratta dei limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane, si precisa che:

"Le analisi [del BOD e del COD] sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati; la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L".

In tal modo, si determina solo il valore del BOD e del COD disciolto.

Per gli scarichi provenienti da altri impianti di trattamento, tali analisi devono essere fatte su campione non filtrato e non decantato e la concentrazione di solidi sospesi non deve superare 35 mg/L.

Al capitolo 2, che tratta degli scarichi sul suolo (che devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4), si stabilisce che:

"Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico è quello all'uscita dall'impianto."

Nelle indicazioni generali sui trattamenti (All. 5 cap. 3) si precisa che:

"Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti equivalenti, ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quali la fitodepurazione e il lagunaggio, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione...."

Questa esclusione trova coerente conferma anche nel dettato del decreto ministeriale 93 del 2 maggio 2006, in materia di *"Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali"*.

Il decreto stabilisce che, di norma, le acque reflue destinate al riutilizzo non devono contenere più di 10 UFC/100 ml di Escherichia coli, per l'80% dei campioni, con un valore puntuale massimo di 100 UFC/100 mL. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono invece i limiti di 50 UFC/100 ml di Escherichia coli, per l'80% dei campioni, con un valore puntuale massimo di 200 UFC/100 mL.

Questo trattamento preferenziale è stato oggetto di numerose critiche, quasi che il legislatore abbia ritenuto che E. coli proveniente da lagunaggio o fitodepurazione fosse meno aggressiva rispetto a quella proveniente da altre tipologie impiantistiche. In realtà, va ricordato che E. coli è utilizzato come indicatore della possibile contaminazione da patogeni fecali. Pertanto, si può ritenere che il suo valore prognostico sia diverso per acque provenienti da trattamenti naturali, nei quali il maggior tempo di permanenza può contribuire significativamente a ridurre la concentrazione degli eventuali patogeni presenti.

Nell'allegato 5 (cap. 3 capoverso 4) si precisa anche che i trattamenti appropriati:

".....devono essere individuati con l'obiettivo di:

- a) rendere semplice la manutenzione e la gestione*
- b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico*
- c) minimizzare i costi gestionali.*

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti."

Per tutti gli agglomerati tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche per tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia

superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano.

Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa tra i 2000 e i 25000 a.e., anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento."

Utilizzo di microrganismi nella bonifica dei siti contaminati

Il d. lgs. 152/2006 dà particolare enfasi, in materia di siti contaminati, all'utilizzo di batteri, ceppi batterici mutanti, e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo. Non dà rilievo invece a interventi di fitorimediazione, dei quali peraltro si fa più di un cenno nella manualistica UNICHIM in materia di siti contaminati e sui quali vi è vasta letteratura nazionale e internazionale.

Negli allegati al Titolo V del Testo Unico Ambientale si precisa che l'uso di inoculi costituiti da microrganismi geneticamente modificati negli interventi di bonifica è

consentito solo in sistemi completamente chiusi, cioè in bioreattori, e per soli microrganismi appartenenti al gruppo 1 di cui alla direttiva 90/219/CEE. Non sono soggetti a limitazioni particolare, anche per gli interventi di bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di bioamplificazione delle comunità microbiche degradatrici autoctone. Neppure vi sono limitazioni all'inoculazione delle matrici da bonificare con microrganismi o consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per l'uomo, gli animali e le piante.

Conclusioni

Resta in tal modo delineato il trattamento che il nuovo decreto legislativo 152/2006, sulle orme del precedente decreto legislativo 152/1999, riserva ai trattamenti naturali quali fitodepurazione, biobonifica e finissaggio. Peraltro, sono previsti interventi di modifica, sia al decreto legislativo sia ai decreti ministeriali di attuazione, che costringeranno tra qualche tempo a rivedere la materia.

Normativa nazionale

Emissione acustica delle macchine destinate al funzionamento all'esterno

Il decreto 24 luglio 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 182 del 7 Agosto 2006, dà attuazione alla direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Il decreto modifica la tabella di cui all'allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 per quanto riguarda i seguenti tipi di macchine e attrezzature: gruppi elettrogeni di saldatura, rulli vibranti con operatore a piedi, piastre vibranti, vibrocostipatori, apripista (muniti di cingoli d'acciaio), alcuni tipi di pale caricatrici, carrelli elevatori con motore a combustione interna con carico a sbalzo, vibrofinitrici dotate di rasiera con sistema di compattazione, martelli demolitori con motore a combustione interna tenuti a mano, tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici, gru mobili dotate di un solo motore.

Utilizzo del combustibile da rifiuti per alcuni usi industriali

Le discrepanze sussistenti tra la normativa prevista dall'articolo 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la disciplina tecnica preesistente in tema di incentivazioni all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento all'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005 hanno già determinato un contenzioso davanti al TAR del Lazio: la materia riguarda l'articolo 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le modalità per l'utilizzo del Cdr di qualità elevata (Cdr-Q) come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s).

Per questo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ritenuto di emanare un apposito decreto, che reca la data del 2 maggio 2006 (Gazzetta ufficiale 9 maggio 2006 n. 106) e che è uno dei pochi decreti attuativi del D. lgs. 152/2006 a non esser stato dichiarato inefficace dal Ministero dell'Ambiente, di cui abbiamo detto nel n. 2/2006 di Folium.

Il decreto stabilisce che, in attuazione dell'articolo 229, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano

combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) come descritto dalle norme tecniche Uni 9903-1 (Rdf di qualità elevata).

Stabilisce inoltre l'esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr-Q, quando impiegato in co-combustione - combustione contemporanea di combustibili rinnovabili e non rinnovabili - in impianti di produzione di energia ed in cementifici.

Questa disposizione è però contestata dalla Commissione Ce che in data 3 luglio 2006 ha comunicato l'intenzione di adire la Corte di Giustizia Ue.

Contributi ambientali in aumento

Come è noto, tra i compiti del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) vi è quello di stabilire il contributo di riciclaggio per i rifiuti di imballaggio soggetti a raccolta differenziata. I costi per il riciclaggio sono sensibilmente aumentati; per cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha adottato, in data 13 luglio 2006, una delibera con la quale, a partire dal 1° gennaio 2007, ha pressoché raddoppiato il contributo ambientale per il vetro e per gli imballaggio cellulosici. In particolare, il contributo ambientale CONAI passerà rispettivamente da 15,49 a 30,00 Euro/t per gli imballaggi in carta e cartone e da 5,16 a 10,32 Euro/t per gli imballaggi in vetro.

Cambiano le norme sull'amianto

In Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 che dà attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Delineiamo di seguito alcune delle modificazioni e integrazioni apportate, rimandando al testo del decreto per ulteriori approfondimenti.

Il nuovo Art. 59-bis stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

L'Art. 59-ter precisa che il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

- a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

L'Art. 59-quater dispone che prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto; se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

L'Art. 59-quinquies detta le norme relative alla valutazione del rischio.

L'Art. 59-sexies prevede una procedura di notifica: prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro deve presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

I successivi articoli elencano le misure di prevenzione e protezione e le misure igieniche.

Per quanto riguarda il controllo dell'esposizione, che deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, viene stabilito che la durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Le nuove regole, che a partire dal 26 settembre 2006 sostituiscono quelle contenute nel Capo III del d. lgsl. 277/1991 (Capo espressamente abrogato dal d. lgsl. 257/2006 in parola), stabiliscono come soglia massima di esposizione il più stringente valore limite di 0,1 fibre per

cm³ in luogo del limite di 0,3 fibre per cm³ stabilito dall'uscante normativa del 1991.

Regione Lombardia - Corsi di formazione per RSPP (Veronica Panzeri)

La Giunta regionale della regione Lombardia - Direzione Generale Sanità con la circolare n. 21/SAN2006 e con la precedente circolare n. 13/SAN06 ha fornito prime procedure e modulistica per l'effettuazione dei corsi di formazione per addetti e responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I corsi, previsti dal D.Lgs 195/03 (G.U. 37 del 14/02/2003), dovranno essere sostenuti da soggetti formatori riconosciuti, suddivisi in 3 blocchi, secondo quanto previsto dalla circolare 13/SAN06. Il primo blocco è costituito dai soggetti individuati dal D.Lgs 626/94, art. 8bis comma 3 (Regioni, Province autonome, Università, ISPESL, INAIL, ...), il secondo da soggetti assimilati a quelli individuati dal D.Lgs 626/94 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Istituti tecnici - professionali, ...); appartengono, invece, al terzo blocco i soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale e che:

- Sono accreditati dalla Regione Lombardia secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 16/12/2006, n. 7/19867

- Dimostrano il possesso di esperienza biennale in ambito di prevenzione e protezione

- Dimostrano la disponibilità o l'impegno ad utilizzare solamente docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

La circolare 21/SAN2006 fornisce indicazioni in merito a:

- Comunicazione di inizio corso: almeno 30 giorni prima dall'inizio del corso dovrà essere inviata all'ASL competente per territorio una comunicazione di cui la circolare fornisce fac-simile (allegato 1 alla circolare) da parte dei "soggetti formatori del terzo blocco".

- Modalità di certificazione finale: in funzione del modulo di corso in fase di effettuazione (modulo A, B o C) dovrà essere verificato l'apprendimento delle conoscenze da parte dei partecipanti da parte di Commissione di docenti interni che stilano un calendario degli esami (allegato 2) e compilano un verbale delle prove (allegato 3). Gli esiti delle valutazioni dovranno essere trasmessi all'ASL mediante modulo (allegato 4) così come i dati identificativi completi degli idonei (allegato 5).

- Attestati di frequenza e di profitto: l'allegato 6 alla circolare definisce un fac-simile di attestato. Per quanto riguarda i "soggetti formatori del terzo blocco", l'ASL rilascia agli stessi tali attestati, al ricevimento dei verbali di accertamento. Qualora "soggetti formatori del primo e del secondo blocco" abbiano provveduto ad inviare comunicazione di inizio corso (come da allegato 1), potranno fare richiesta affinché sull'attestato di frequenza e profitto da

loro rilasciato, venga apposta anche la firma del Direttore Generale dell'ASL competente per territorio.

- Sorveglianza sui corsi da parte di SPSAL delle ASL: i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL possono effettuare anche verifiche in loco per sorvegliare la correttezza e qualità della formazione erogata.

Lavoratrici in stato di gravidanza (Veronica Panzeri)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva, in data 19 luglio 2006, con protocollo n. 25/1/0001865 rispondendo all'Unione Industriale di Biella, ha fornito chiarimenti in merito alla normativa sulle lavoratrici in stato di gravidanza ("Interpello ex art. 9 D.Lgs n. 124/2004 - art. 17, comma 2, D.Lgs n. 151/2001").

Si ricorda che il datore di lavoro, se dalla valutazione del rischio nel luogo di lavoro rileva un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, deve adottare tutte le misure necessarie per evitarne l'esposizione, mediante la modifica temporanea delle condizioni e dell'orario di lavoro (si veda Folium n. 4/2003). Qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro dovrà adibire la lavoratrice ad altra mansione. E se anche questo non fosse possibile, entra in gioco l'ispettorato del Lavoro che può disporre l'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice.

Il quesito posto dall'Unione Industriale di Biella richiedeva l'opportunità di adibire la lavoratrice in stato di gravidanza ad altra mansione in altra unità produttiva della stessa azienda. Il Ministero del Lavoro risponde: "*si è del parere che il temporaneo spostamento della lavoratrice a mansioni non vietate possa avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva in cui la stessa era inserita, ma con alcune limitazioni [...] la lavoratrice potrà essere spostata ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, purché ubicata nello stesso comune e previo consenso dell'interessata*".

Visite mediche per lavoratori minori (Veronica Panzeri)

La legge 977/1967 con l'art. 8, prevede che i minori possono essere ammessi al lavoro solo se, con visita medica presso un medico del servizio sanitario nazionale a cura e spese del datore di lavoro, è stata verificata la loro idoneità all'attività che potrebbero intraprendere. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro d'i Avellino ha presentato richiesta di chiarimenti in merito all'individuazione del medico tenuto ad effettuare le visite preassuntive dei minori, cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'attività ispettiva risponde in data 19 luglio 2006 con protocollo n. 25/1/0001866. Il Ministero ha stabilito che "ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica

del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale, sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è ad esempio il medico di medicina generale".

Si ricorda che in Regione Lombardia la visita preassuntiva e/o il certificato di idoneità vengono effettuati:

- Dal medico di base o da medico di struttura ospedaliera pubblica per i bambini e per gli adolescenti che andranno a svolgere mansioni non soggette alla sorveglianza sanitaria

- Dal medico competente aziendale, ai sensi del D.Lgs 626/94 per gli adolescenti che verranno adibiti a mansioni soggette alla sorveglianza sanitaria.

Episodi acuti di inquinamento atmosferico in Lombardia (Fabiola Zambetti)

Il 27 Luglio 2006 la Giunta della Regione Lombardia ha approvato il Piano d'Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico per l'autunno-inverno 2006-2007.

I risultati del monitoraggio della qualità dell'aria eseguiti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia evidenziano il persistere del superamento dei livelli di qualità dell'aria, in particolare per le polveri sottili (PM10) e per il biossido di azoto (NO₂), soprattutto in conseguenza del frequente ricorrere di condizioni meteo-climatiche, tipiche del bacino padano, tali da ostacolare la dispersione degli inquinanti atmosferici e favorire la reattività degli inquinanti stessi, emessi dalle molteplici sorgenti, sia veicolari che stazionarie.

Col fine di ridurre tale tipo d'inquinamento il Piano d'Azione prevede:

Misure e provvedimenti relativi alla circolazione veicolare

- Fermo programmato della circolazione degli autoveicoli più inquinanti con alimentazione a gasolio e a benzina e dei motocicli e ciclomotori più inquinanti dal 1 Novembre 2006 al 31 Marzo 2007 dal Lunedì al Venerdì dalla 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00

- Programmazione di una giornata di fermo totale della circolazione dei veicoli, coincidente con una domenica, nella quale i centri urbani siano recuperati per attività di socializzazione e ricreazione dei cittadini e delle famiglie lombarde

- Eventuale indicazione di ulteriori domeniche alle quali applicare il fermo totale del traffico

Ulteriori misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento:

- Adozione di misure temporanee di limitazioni delle emissioni da riscaldamento civile, dalla combustione delle biomasse legnose, dalle attività di cantiere, dalle

attività agricole e dal traffico generato dalla distribuzione commerciale

Azioni e comportamenti in caso di superamento dei livelli di inquinamento da ozono

L'ozono è una molecola con alto potere ossidante, che se presente nella troposfera (strato dell'atmosfera più vicino alla crosta terrestre) in elevate quantità può determinare problemi all'apparato respiratorio sia nei soggetti predisposti che nei soggetti sani.

In caso del superamento della soglia di informazione e/o allarme per l'ozono l'ARPA informa il pubblico, in modo che gli individui o i gruppi sensibili (anziani, bambini, soggetti in precarie condizioni di salute) limitino la loro attività all'aperto e evitino di trattenersi a lungo in aree con traffico intenso.

L'ozono si forma da due precursori: NOx (ossidi di azoto) e COV (composti organici volatili) mediante una reazione catalizzata dalla luce. Per ridurre l'inquinamento da ozono si può quindi agire contenendo le emissioni dei suoi precursori. Gli ossidi di azoto sono emessi in qualsiasi combustione a temperatura elevata (motori dei veicoli, riscaldamenti, processi industriali), i COV sono emessi da traffico veicolare e attività industriali.

Il Piano d'Azione propone una serie di comportamenti che, se attuati o evitati, permettono di ridurre gli inquinanti atmosferici e, di conseguenza, i quantitativi di ozono:

- Ridurre l'uso di autoveicoli privati, privilegiando i mezzi pubblici
- Utilizzare in modo condiviso l'automobile
- Mantenere velocità costante, con guida non aggressiva
- Verificare periodicamente gli scarichi dei veicoli
- Limitare la temperatura delle abitazioni e degli uffici ad un massimo di 20 gradi e rispettare gli orari di accensione degli impianti
- Prediligere l'uso di vernici ad acqua (con basso tenore di solventi organici)
- Evitare l'accensione di fuochi

Controlli

ARPA assicura supporto per l'intensificazione del controllo dei veicoli circolanti su strada, delle officine che effettuano la verifica dei gas di scarico, dell'efficienza degli impianti termici civili e del combustibile in essi utilizzato. Diffusione di una cultura ambientale

Il Piano indica raccomandazioni che riguardano

- *Comportamenti individuali di salvaguardia della salute*
- *Comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria*
- *Azioni mirate al coinvolgimento volontario di Enti locali e territoriali.*

Emission trading *(Fabiola Zambetti)*

Il 19 Giugno 2006 è stato pubblicato sulla G.U. n. 140 il

decreto legislativo n.216 del 4 Aprile 2006 che recepisce le direttive che regolano il mercato europeo delle emissioni di gas serra (Direttiva 2003/87/CE del 13 Ottobre 2003 e Direttiva 2004/101/CE del 27 Ottobre 2004).

Il nuovo decreto rende possibile l'utilizzo nel sistema europeo di Emission trading dei crediti di emissione ottenuti con i meccanismi flessibili previsti del Protocollo di Kyoto (meccanismi di CDM e JI). Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività seguenti (indicate nell'Allegato A del decreto stesso):

- Attività energetiche
- Produzione e raffinazione dei metalli ferrosi
- Industria dei prodotti minerali
- Altre attività (produzione di carta e cartone)

Le aziende che praticano attività contenute nell'Allegato A devono presentare la domanda di autorizzazione all'Autorità Competente (cioè al "Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE" istituito presso il Ministero dell'Ambiente) almeno 90 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto. L'autorità risponde entro 45 giorni del ricevimento della domanda. Per gli aggiornamenti dell'autorizzazione valgono le stesse tempistiche. L'aggiornamento deve essere richiesto in caso di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche all'identità del gestore o di modifiche alla metodologia di monitoraggio.

Il Comitato rilascia le autorizzazioni e dispone il rilascio delle quote di CO₂ sulla base delle modalità stabilite dal Piano Nazionale di Assegnazione.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno il Comitato rilascia le quote di emissioni ai gestori degli impianti autorizzati, mentre per i nuovi entranti l'assegnazione viene effettuata entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Il gestore di ogni impianto invia al Comitato, entro il 31 Marzo di ogni anno, una dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente certificate da un verificatore accreditato dall'Autorità Nazionale Competente.

Entro il 30 Aprile di ogni anno ogni gestore deve restituire un numero di quote corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate nell'anno precedente.

L'Emission Trading System (EU ETS) è un sistema di "Cap and Trade" delle emissioni dirette. Viene fissato un tetto (cap) alle emissioni totali di tutti i partecipanti attraverso l'allocazione delle quote di emissione per un determinato ammontare in uno specifico periodo di tempo. Ogni anno i partecipanti devono restituire un numero di quote pari alle loro emissioni annuali. Il deficit di quote viene sanzionato, mentre il surplus di quote potrà essere venduto o accantonato per gli anni successivi.

Ai fini della restituzione i gestori possono anche utilizzare le unità di riduzione delle emissioni ottenute mediante i

meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto di CDM (Clean Development Mechanism) e di JI (Joint Implementation), per le quali il Comitato rilascia una quota di CO₂ per ogni unità di riduzione consegnata.

Il meccanismo CDM permette alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni dei gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione. Lo scopo del meccanismo è duplice: da una parte permette ai paesi in via di sviluppo di disporre di tecnologie più pulite ed orientarsi sulla via dello sviluppo sostenibile, dall'altra permette l'abbattimento delle emissioni lì dove è economicamente più conveniente.

Il meccanismo JI permette alle imprese dei paesi con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla

riduzione delle emissioni in altri paesi con vincoli di emissione. Si tratta di "operazioni a somma zero" in quanto le emissioni totali permesse nei due paesi rimangono le stesse. Lo scopo del meccanismo è ridurre il costo complessivo d'adempimento degli obblighi di Kyoto permettendo l'abbattimento delle emissioni dove è economicamente più conveniente. I paesi con economie in transizione, caratterizzati da bassi costi marginali di abbattimento, sono i migliori candidati per questo tipo di progetto.

Le emissioni evitate dalla realizzazione dei progetti sia CDM che JM generano crediti di emissioni convertibili in quote di CO₂.

Il decreto 216/2006 entrando in vigore abroga il decreto-legge 12 Novembre 2004, n.273, convertito, con modifiche, nella legge 30 Dicembre 2004, n.316.

Normativa comunitaria

Rifiuti contenenti sostanze organiche persistenti

Il problema ambientale determinato dagli inquinanti organici persistenti soggetti alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti è di grande attualità, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale; le disposizioni normative si susseguono e sicuramente danno luogo a problematiche sia analitiche, sia tecniche di notevole rilievo.

Recentemente è stato pubblicato (in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 217/3 dell' 8.8.2006) il regolamento (CE) N. 1195/2006 del Consiglio del 18 luglio 2006 recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti, che in parte affronta questi problemi. Difatti il nuovo regolamento prende atto che per il toxafene, una miscela di oltre 670 sostanze, non è ancora disponibile un metodo analitico accettato e adeguato per determinare la concentrazione totale. Il toxafene può essere presente nei rifiuti di pesticidi; e uno studio svolto dalla Commissione ha dimostrato che, qualora sia stata rilevata nei rifiuti la presenza di eventuali pesticidi contenenti sostanze organiche inquinanti persistenti, la loro concentrazione è solitamente elevata rispetto ai limiti di concentrazione proposti. Conseguentemente, per il momento i metodi analitici disponibili per la determinazione del toxafene possono essere ritenuti sufficientemente adatti ai fini del presente regolamento.

Ricordiamo che il limite di concentrazione per i PCDD/PCDF è espresso in unità equivalenti di tossicità ("TEQ"), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Ma per quanto riguarda i PCB diossina-simili, la Commissione prende atto che i dati disponibili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. L'analisi completa di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo l'HCH alfa, beta e gamma è importante sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione si riferisce pertanto unicamente a questi isomeri; d'altra parte, le miscele standard più diffuse sul mercato per l'analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

Le modifiche apportate dal nuovo regolamento all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 sono coerenti con queste considerazioni.

Un nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti

Ricordiamo che in GUCE L 114 del 27.4.2006 è stata pubblicata la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, datata 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti; poiché la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale, a fini di razionalità e chiarezza la direttiva del 2006 provvede alla codificazione di tale direttiva. Successivamente l'UE si è occupata del controverso problema della spedizione dei rifiuti.

Finora la spedizione di rifiuti all'interno della Comunità e in entrata ed uscita dalla Comunità stessa era normata dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, che ha subito diverse e sostanziali modifiche e richiede ulteriori modifiche.

In GUCE L 190 del 12.7.2006 viene ora pubblicato il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Si tratta di un corposo documento di 98 pagine, il quale prende le mosse dal fatto che l'Unione ha stipulato numerosi accordi (Convenzione di Basilea, decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE, convenzione di Stoccolma), che devono essere recepite o alle quali occorre adeguarsi. E' questa l'occasione per rinnovare il precedente regolamento, ribadendo nel contempo alcuni principi.

Le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.

Inoltre, è importante tener presente il diritto di ciascuna delle parti alla convenzione di Basilea di vietare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della stessa, l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione.

È necessario evitare duplicazioni con il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno e a destinazione della Comunità o in provenienza dalla stessa.

È altresì importante chiarire il funzionamento del sistema delle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti.

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento,

gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, adottando, nel rispetto del trattato, misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni riguardo a tali spedizioni. Occorre inoltre tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva 2006/12/CE, in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto, e che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento.

Lo sviluppo di prescrizioni obbligatorie in materia di

impianti e di trattamento di rifiuti specifici a livello comunitario, oltre alle disposizioni vigenti del diritto comunitario può contribuire alla creazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente in tutta la Comunità nonché all'istituzione di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato interno del riciclo economicamente conveniente. È necessario pertanto sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, mediante l'applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare la qualità del riciclo. Questo punto ci sembra particolarmente importante, in quanto il tema è di viva attualità anche in Italia: si veda, a questo proposito, in questo stesso numero di Folium la nota giurisprudenziale sulla qualificazione dei rottami di ferro.

Il regolamento è così strutturato:

titolo I - ambito d'applicazione e definizioni

titolo II - spedizioni all'interno della comunità con o senza transito attraverso paesi terzi

titolo III - spedizioni esclusivamente all'interno degli stati membri

titolo IV - esportazioni dalla comunità verso paesi terzi

titolo V - importazioni nella comunità da paesi terzi

titolo VI - transito nel territorio della comunità di spedizioni da e verso paesi terzi

titolo VII - altre disposizioni

Esso è completato da disposizioni transitorie per alcuni paesi membri e dai necessari allegati.

Note giurisprudenziali

I rottami ferrosi: rifiuto o materia prima secondaria?

Quello delle materie prime secondarie è un annoso problema, sempre in bilico, anche normativamente, tra due opposte tesi. Vi è chi ritiene che far transitare sempre e comunque qualunque residuo di lavorazione attraverso la categoria dei rifiuti sia una doverosa salvaguardia dell'ambiente, altrimenti esposto ad abusi da parte di operatori poco scrupolosi; e viceversa vi è chi ritiene che imporre un passaggio obbligato nella categoria dei rifiuti sia un forte disincentivo all'utilizzo dei residui di lavorazione in altra e diversa attività produttiva. Probabilmente, la verità sta nel mezzo; ma la Corte Costituzionale, investita del problema del regime dei rottami ferrosi, ha ritenuto di non prendere posizione, almeno per ora.

La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui prevede "che i rottami ferrosi siano esclusi dalla normativa sui rifiuti", è stata ritenuta incostituzionale da diverse Corti di merito.

Gioverà premettere che la definizione comunitaria di "rifiuto" è stata integralmente recepita nell'ordinamento italiano con l'art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 22 del 1997, il quale fa riferimento a "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"; ma che successivamente tale formula è stata oggetto di "interpretazione autentica" ad opera dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, il quale ha stabilito, al comma 1, che le locuzioni "si disfi", "abbia deciso", e "abbia l'obbligo di disfarsi" designano, rispettivamente, l'avviamento, la volontà di destinare e l'obbligo di avviare una sostanza, un materiale o un bene ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del d. lgs. n. 22 del 1997; ha altresì previsto, al comma 2, che le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ("abbia deciso" e "abbia l'obbligo di disfarsi") non ricorrono per i "beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo", se gli stessi "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente", ovvero "dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria

alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C" del d. lgs. n. 22 del 1997.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 11 novembre 2004, causa C-457/02, ha ritenuto l'anzidetta "interpretazione autentica" contrastante con la definizione di cui all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, in quanto atta a sottrarre alla qualificazione come "rifiuto" residui di produzione o di consumo corrispondenti a detta definizione.

Ma la citata legge n. 308 del 2004 mantiene espressamente "fermo" il disposto dell'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 (art. 1, comma 26, della legge), già censurato dalla Corte europea, e, nel contempo, esclude taluni materiali, qualificabili come rifiuti, dalla relativa disciplina, con particolare riferimento ai rottami metallici, mentre la sentenza afferma che essi non costituiscono materie prime secondarie, ma devono conservare la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici. Difatti l'art. 1, comma 29, della legge, aggiungendo una lettera q-bis) all'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 22 del 1997, porrebbe un principio esattamente contrario, qualificando come "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche" i "rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate".

Orbene, la modifica dell'art. 117 Cost. impone espressamente al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; mentre, secondo alcune Corti di merito, le disposizioni considerate si porrebbero in contrasto con l'obbligo costituzionale di osservanza degli impegni internazionali. Il contrasto fra le nuove disposizioni e la Costituzione non potrebbe essere, d'altro canto, risolto con lo strumento della diretta disapplicazione delle prime da parte dei giudici e degli organi amministrativi - secondo quanto pure prefigurato dalla giurisprudenza costituzionale, nei casi di incompatibilità delle norme interne con l'ordinamento comunitario nell'interpretazione datane dalla Corte europea. Di fronte ad una legge interna che, come quella impugnata, violerebbe la nuova regola costituzionale, i giudici di merito hanno ritenuto necessario sottoporre alla Corte Costituzionale il denunciato vulnus.

La Corte, con ordinanza n. 288 del 14 luglio 2006, ricorda

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è tuttavia intervenuto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario, il quale, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 308 del 2004, reca, nella parte quarta (Norme in tema di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d. lgs. n. 22 del 1997; e che il medesimo decreto legislativo ha poi introdotto, all'art. 183, comma 1, lettera u), una definizione del concetto di "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche" contrassegnata da elementi di novità rispetto alla corrispondente definizione di cui alla lettera q-bis) dell'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 22 del 1997, censurata da tutti i rimettenti: risultando tale definizione arricchita di requisiti aggiuntivi, destinati, come tali, a circoscrivere la portata del concetto definito e, correlativamente, il novero dei materiali sottratti al regime dei rifiuti; e che, per quanto in questa sede più interessa, il citato d. lgs. n. 152 del 2006 ha espressamente abrogato, all'art. 264, comma 1, lettera l), la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002.

Pertanto - a prescindere dall'ulteriore sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento, rappresentata dall'abrogazione della direttiva 75/442/CEE ad opera della nuova direttiva in materia di rifiuti 2006/12/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 aprile 2006, n. L 114, ed entrata in vigore il 17 maggio 2006, la quale reca, all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), una definizione di "rifiuto" differenziata dalla precedente solo per una limitata variante linguistica (sostituzione della locuzione "abbia deciso ... di disfarsi" con l'altra "abbia l'intenzione ... di disfarsi") - la Corte ha deciso che gli atti vanno restituiti ai giudici a quibus, ai fini di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce dello ius superveniens.

Quota di tariffa del servizio idrico integrato

L'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), prevede, nella formulazione originaria, che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. La questione è annosa ed è stata sempre risolta nel senso che la quota di tariffa è comunque dovuta; ma una recente sentenza di un Giudice di pace ha sollevato eccezione di incostituzionalità, sulla base del fatto che, in forza dell'art. 24 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), il canone di depurazione "ha perso la propria natura tributaria e rappresenta il parziale corrispettivo di una prestazione complessa correlata all'approvvigionamento idrico, civilisticamente ricollegabile alla disciplina del contratto di somministrazione regolato dall'art. 1559 c.c.". Ad avviso del rimettente, "il rapporto sinallagmatico prevede necessariamente la corrispettività delle prestazioni ed in mancanza, il contratto, ai sensi dell'art. 1463 c.c., è nullo per impossibilità originaria o sopravvenuta dell'oggetto e, quindi, il somministrato ha diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto oltre al risarcimento del danno"; e il rimettente elenca una lunga serie di motivi per i quali sarebbero violati gli articoli 2, 3, 32, 53 e 97 della Costituzione. Altrettanto articolate sono le repliche della società che gestisce il servizio, della Avvocatura di Stato, del Presidente del Consiglio dei ministri; alcune delle quali possono non essere condivise in base al sentire comune. Per esempio, il sostenere che l'obbligo del pagamento del canone di depurazione delle acque reflue si inquadra tra i doveri del cittadino verso la comunità, fissati dallo stesso art. 2 Cost., senza che in contrario rilevi la circostanza che il Comune non abbia preventivamente fissato un termine per lo svolgimento dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, può essere ritenuto non equo, anche se l'amministrazione deve utilizzare quanto riscosso per la realizzazione degli impianti di depurazione nei Comuni che ne sono sprovvisti. Ma la Corte costituzionale (come ormai accade con una certa frequenza) ha trovato il modo di non affrontare il merito della questione.

Difatti, conclude:

- che la questione è manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo;
- che il rimettente si limita ad esporre che il contribuente ha proposto nei confronti della s.p.a. G.O.R.I. azione di accertamento negativo del credito per la "quota riferita alla depurazione di acque reflue";
- che lo stesso rimettente omette di precisare il periodo in riferimento al quale è dovuta la "quota" di tariffa in questione, senza tenere conto che tale precisazione sarebbe stata necessaria in ragione dei ripetuti mutamenti subiti nel tempo dalla disciplina legislativa dei canoni di depurazione delle acque reflue;
- che, in particolare, l'art 14, comma 1, nel censurato testo originario, trova applicazione nel solo periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 e il 27 agosto 2002, perché la materia dei canoni di depurazione delle acque reflue è disciplinata: a) fino al 2 ottobre 2000, dagli articoli 16 e 17

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), mantenuti in vigore per tale periodo dall'art. 62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole); b) dal 28 agosto 2002 fino al 28 aprile 2006, dal nuovo testo del citato art. 14, comma 1, introdotto dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), e abrogato dall'art. 175, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con decorrenza dal 29 aprile 2006;

- che l'individuazione del periodo cui i canoni oggetto del giudizio principale si riferiscono sarebbe stata necessaria anche per consentire il riscontro della sussistenza della giurisdizione del giudice rimettente, in quanto, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, fino al 2 ottobre 2000 il canone di depurazione aveva la natura di tributo e le controversie ad esso relative erano, perciò, attribuite alla giurisdizione tributaria e non a quella ordinaria (ex plurimis: Cassazione, n. 14314 del 2005; n. 3078 del 2005; sezioni unite, n. 6418 del 2005);

- che, pertanto, tali lacune, non consentendo il controllo della Corte sull'individuazione della norma applicabile nel giudizio a quo e sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente, si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza (v., ex plurimis, ordinanze n. 396 del 2005 e n. 55 del 2006).

La nozione di causa violenta (M.M.)

L'espressione causa violenta risale alla legge 17 marzo 1898 n. 80 (art. 7), istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, ma il suo significato giuridico si è profondamente evoluto durante il secolare processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica. Sia la dottrina, sia la giurisprudenza intendono oggi come causa violenta un fattore che, essendo presente nell'ambiente di lavoro in misura o con intensità diversa rispetto all'ambiente esterno, sia suscettibile di determinare un infortunio o una malattia professionale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 12559 del 26 maggio 2006. La Corte era stata investita da un ricorso di lavoratori di un macello, i quali sostenevano di essere affetti da verruche contratte a seguito della loro attività di lavoro presso i macelli della zona. In realtà, la consulenza tecnica disposta dal giudice di merito aveva concluso che non si trattava di una affezione virale trasmessa dalle carni lavorate ai lavoratori, bensì di una riduzione delle difese immunitarie determinata dal contatto con alcune sostanze proteiche,

alla quale era conseguita la virulentazione del virus che è già presente (ma non attivo) in molti organismi umani. Sulla base di questa consulenza, sia il giudice del lavoro sia il Tribunale avevano respinto la richiesta dei lavoratori, volta a ottenere dall'INAIL il pagamento della indennità di inabilità temporanea, per il tempo impiegato per l'estirpazione delle verruche. I giudici di merito avevano difatti ritenuto che la mancata trasmissione del virus dalla carne animale all'uomo non consente di qualificare la malattia come causa violenta; d'altro canto, non era stato possibile stabilire la causa per la quale la malattia si presenta con maggiore frequenza tra gli addetti alla macellazione e quindi sarebbe mancato il nesso causale.

Il ragionamento non è stato condiviso dalla Suprema Corte, che ha rinviato la causa alla Corte d'Appello territorialmente competente, indicando due principi di diritto: "la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro, o (nel secondo caso) una malattia professionale"; "la prova del nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici".

Accessori di sicurezza per i carrelli elevatori

Una U.S.L. aveva prescritto che i carrelli elevatori, utilizzati da azienda per le movimentazioni dei carichi, avrebbero dovuto essere dotati di lampeggiante e avvisatore acustico automatico all'inserimento della retromarcia: provvedimento confermato dal TAR Veneto con apposito provvedimento cautelare.

L'azienda ricorreva in Consiglio di Stato, la cui V Sezione, con ordinanza 1582/96 riformava la decisione cautelare adottata dal TAR.

Il provvedimento della U.S.L. difatti era stato adottato in violazione della disciplina speciale di cui al decreto legislativo n. 304 del 10 settembre 1991 (attuativo delle direttive 86/663/CEE del 22 dicembre 1986 e 89/240/CEE del 16 dicembre 1988), relative appunto ai carrelli semoventi per movimentazione. La disciplina comunitaria e nazionale detta bensì varie prescrizioni tecniche per i carrelli semoventi per movimentazione, ma non include in tali prescrizioni i segnalatori supplementari imposti dalla U.S.L.. Trattandosi di una fonte di rango primario, l'amministrazione non poteva quindi introdurre prescrizioni tecniche diverse o ulteriori rispetto a quelle del citato decreto legislativo.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 1807 del 19 giugno 2006, ha pertanto annullato la nota 8 marzo 1996, n. 12 con la quale l'U.S.L. aveva dettato la prescrizione illegittima.

La sentenza è stata ripresa dagli organi di stampa e variamente commentata. Sembra a noi che da un lato la prescrizione, ancorchè illegittima e giustamente annullata, abbia tuttavia un certo fondamento tecnico, Dall'altro, ci sia consentito richiamare l'attenzione dei lettori sulle date: la nota è del marzo 1996, l'ordinanza del Consiglio di Stato è dello stesso anno e la sentenza del TAR Veneto è del 2006, cioè di 10 anni dopo.

Sul nesso eziologico tra infortunio e attività lavorativa

Il nesso eziologico sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte (che ha giudicato con sentenza n. 10317 del 12 gennaio 2006) riguarda, anche in questo caso, una vicenda del lontano 1994.

Un coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INAIL, lavorava nel laboratorio di confezioni gestito dalla moglie. All'interno di tale laboratorio cadeva, urtando contro la vetrata che divideva il laboratorio dal locale adibito a studio, riportando una vasta ferita da taglio.

Consequentemente, il coadiutore chiedeva all'INAIL di corrispondergli le prestazioni conseguenti all'infortunio sul lavoro.

Al rifiuto dell'INAIL, egli ricorreva al Pretore, il quale rigettava il ricorso, ritenendo che non fosse provato il nesso eziologico tra l'infortunio e l'attività lavorativa. Anche l'appello è stato respinto dal tribunale, il quale ha rilevato che nessun teste è stato in grado di riferire le concrete modalità con cui si svolse l'incidente, le mansioni cui era addetto il lavoratore e il nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalle modalità di esplicazione del lavoro.

Il Procuratore generale, nella sua richiesta alla Suprema Corte, chiedeva il rigetto del ricorso proposto dal lavoratore, sostenendo che il ricorrente contestasse valutazioni di fatto del giudice di merito.

Di diverso avviso è stata la Corte, la quale ha ritenuto che la contestazione fosse in diritto e vertesse, in buona sostanza, sulla nozione di occasione di lavoro, in relazione agli atti di locomozione interna al luogo di lavoro.

Quello che non è in discussione e costituisce un utile punto di partenza per il giudizio è il fatto che l'infortunio avvenne nel laboratorio della moglie del ricorrente, come hanno dichiarato i testi, che accorsero alle grida dell'infortunato e videro la vetrata posta all'interno del laboratorio in frantumi.

Altro punto di partenza è la giurisprudenza della Corte in materia. La nozione di "occasione di lavoro" si è evoluta nel tempo, consolidandosi nello stabilire (Cassazione, 9 ottobre 2000 n. 13447) che "Nella nozione di occasione di

lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo".

In sentenza, la Corte ricorda alcuni casi. Tra questi, l'infortunio occorso a una lavoratrice la quale era caduta nel bagno dello stabilimento, a un lavoratore che era caduto sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino, a un'impiegata della pubblica amministrazione che era caduta spostandosi da un ufficio all'altro recando con sé un faldone, a un'impiegata che, spostandosi senza alzarsi dalla sedia a rotelle dal monitor del computer a un armadio per prelevare un fascicolo era caduta in terra ferendosi e altre ancora. Particolarmente pertinente al processo per cui è causa, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso a un vice-direttore di albergo il quale aveva urtato violentemente il capo contro la porta semiaperta all'interno della stanza della direttrice, dalla quale era stato chiamato (Cass., 21 aprile 2004, n. 5841).

La Corte osserva anche che è vero che per istituire l'occasione di lavoro non è sufficiente il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro, ma occorre un nesso eziologico con il rischio assicurato. Ma osserva anche che la seconda parte del 1° comma dell'art. 1 T. U. 1124 tutela il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo "la pericolosità data dallo spazio delimitato e dal complesso dei lavoratori in esso operanti, oltre che dalle macchine".

L'attività protetta si è quindi estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna; gli infortuni avvenuti nell'ambito dell'ambiente di lavoro nel quale il lavoratore è autorizzato a entrare per ragioni lavorative si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria. Tale prova è desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente o anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore. Per esempio, è stata esclusa la causa di lavoro nel caso di una lavoratrice caduta nell'accedere alla banca sita all'interno del perimetro aziendale, fuori dell'orario di lavoro, per compiere una operazione bancaria personale.

Consequentemente, la Corte ha disposto che gli atti di causa vengano trasmessi alla Corte d'appello competente per territorio, la quale dovrà giudicare attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e accertare se l'infortunato era presente nel laboratorio per cause lavorative.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO